



Prot. n. 252980

SEARLEATO

Roma, li 21 LUG. 2011

Al Comune di Tarquinia
Settore 10° urbanistica – edilizia privata

Oggetto: parere in merito all'ambito di operatività della delega ai Comuni ad esprimere il parere paesaggistico in sanatoria ex art. 32 L. 47/85 nei procedimenti di condono edilizio di cui alle L. 326/03 e L.R. 12/04 – differenze con la delega ad emanare l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/04 per gli interventi previsti nella L.R. 59/95

Il Comune di Tarquinia ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito a quanto specificato in oggetto.

L'art. 1 della L.R. 59/95, stabilisce che: “ ... è *subdelegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, limitatamente a: ...*” (omissis).

A sua volta l'art. 32 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24, dispone che: “*Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive modificazioni, sono subdelegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente le ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, per le opere già realizzate entro il 31 marzo 2003*”. La norma, modificata dall'articolo 5 della legge regionale 3 ottobre 2005, n. 17, ha esteso al terzo condono edilizio del 2003-2004 la deroga ad emanare il parere paesaggistico in sanatoria, già prevista per i precedenti condoni.

Con l'espresso richiamo alla vigenza della L.R. 59/95 per le autorizzazioni paesaggistiche, contenuto nell'art. 32 della L.R. 24/98, **il legislatore regionale duplica il regime della delega di funzioni amministrative in materia di paesaggio:** da una parte le autorizzazioni paesaggistiche richieste prima dell'intervento edilizio, per le quali la delega opera a favore dei Comuni (dotati di strumento urbanistico generale vigente) esclusivamente per gli interventi specificati nell'art. 1 della legge; dall'altro, il parere paesaggistico in sanatoria ex art. 32 L. 47/85, che opera (sempre per i Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente) senza limiti per

quanto concerne le opere realizzate. Ne deriva che **il parere paesaggistico in sanatoria ex art. 32 L.R. 47/85 deve essere espresso dal Comune su tutte le opere, indipendentemente dalla loro tipologia.**

Relativamente al condono edilizio del 2003-2004, questa direzione si è già espressa con la nota n. 69273 del 29 novembre 2010, inviata a tutti i Comuni del Lazio; nella lettera sono espresse le ragioni per la quale questa direzione ritiene che **il Comune è competente ad emanare il parere paesaggistico ex art. 32 L. 47/85 per tutte le opere, anche se non comprese nell'art. 1 della L.R. 59/95.**

Risulta coerente con tale conclusione il fatto, riferito dal Comune di Tarquinia, che questa direzione regionale trasmette al medesimo ente locale tutte le istanze di condono presentate alla Regione, senza distinguere tra le opere sanabili inquadrabili nelle tipologie 4, 5, e 6, e le altre. La trasmissione, infatti, avviene in base al **riparto di competenze** e non a seguito di una preventiva valutazione delle istanze. Poiché spetta al Comune gestire l'intero procedimento di condono edilizio, ivi compresi la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e l'emanazione del parere paesaggistico ex art. 32 L. 47/85, questa direzione invia all'ente competente tutte le istanze, senza che questo significhi in alcun modo che esse siano ammissibili o che le richieste possano essere accolte. Spetta al Comune pronunciarsi sin merito, accogliendo o rigettando l'istanza di condono.

Nella richiamata nota circolare n. 69273/2010, inoltre, sono stati puntualizzati anche ulteriori aspetti di natura sostanziale e procedimentale. Anzitutto, **il parere paesaggistico deve essere espresso dal Comune anche se lo stesso non può esercitare la delega di funzioni concernente il parere paesaggistico preventivo ex art. 146 del D.Lgs. 42/04**, in quanto privo dei requisiti di organizzazione tecnico-scientifica e di differenziazione di funzioni previste nel comma 6 dell'art. 146. Infatti, la verifica della delega prevista nell'art. 146 riguarda le sole autorizzazioni paesaggistiche, e non si estende al parere paesaggistico in sanatoria. Infine, nella circolare è stato precisato che **il Comune esprime il parere paesaggistico in sanatoria ex art. 32 L. 47/85 applicando il nuovo procedimento previsto nell'articolo 146** (ad analoga conclusione sarebbe giunta anche la Soprintendenza, secondo quanto riferisce il Comune di Tarquinia, con nota del 6 ottobre 2010).

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento concernenti i pareri pubblicati, si consiglia di consultare il sito: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri

Il dirigente
(dr.ssa Marina Ajello)



Il direttore
(arch. Demetrio Carini)



GDP



GDP